

## Condizioni generali di acquisto per materiali e servizi diretti a:

**Nicma S.r.l.**

**e alle società affiliate o consociate con sede in Italia**

### Scopo del documento

Queste condizioni generali regolano l'acquisto di materiale, pezzi, macchinari e la fornitura di servizi tra NICMA ed il Fornitore.

L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore implicherà l'accettazione ed entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali, che saranno considerate parte integrante dell'Ordine. Le Condizioni Generali si applicheranno per l'intera durata dell'Ordine fino alla consegna o completa esecuzione dello stesso.

Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet [www.nicmagroup.com](http://www.nicmagroup.com).

Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell'ordine, i termini sottoindicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

**"NICMA"**: Nicma Srl (Holding del Gruppo NICMA) e le singole società controllate con sede in Italia;

**"PRODOTTI"**: indica nel contesto dell'ordine specifico il "materiale" e/o i "pezzi" e/o i "macchinari" e/o "la fornitura di servizi".

**"Funzione Acquisti"**: la funzione acquisti di NICMA che ha emesso l'ordine.

**"Funzione Competente"**: l'Unità Produttiva/Ufficio Tecnico/Responsabile di Cantiere specificata nell'ordine quale destinataria finale della fornitura dei prodotti ovvero l'ufficio acquisti;

**"Informazioni Riservate"**: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive";

**"Unità Produttiva"**: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di NICMA e/o dei committenti di NICMA.

**"LUOGO"**: Il luogo di consegna dei beni sarà l'Unità Produttiva o altro luogo precisato nell'ordine.

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

## **1. Relazione tra acquirente e Fornitore**

La relazione tra acquirente e Fornitore è regolata da:

- a) queste condizioni generali;
- b) i contratti stipulati ove firmati da un rappresentante legale NICMA;
- c) gli ordini di acquisto scritti e le condizioni specifiche in essi riportati. Attenzione: nessun materiale o servizio sarà pagato e riconosciuto senza un ordine o un contratto scritto;
- d) Le eventuali specifiche tecniche NICMA;
- e) Le procedure e le normative interne NICMA che il Fornitore ha il dovere di farsi consegnare ove fossero necessarie per la corretta fornitura e/o esecuzione di un servizio;
- f) la Legge italiana.

In caso di discrepanza tra i diversi documenti le presenti condizioni generali vanno considerate prevalenti.

Ogni modifica ai suddetti documenti è valida solo se accordata per iscritto in anticipo e firmata da un legale rappresentante NICMA.

Nessun documento o contratto sottoposto dal venditore ha l'effetto di modificare i suddetti documenti anche in caso esso sia la base dell'offerta.

## **2. Ordini di materiali e/o prodotti**

### **2.1 Ordini di acquisto**

Gli unici documenti che autorizzano il Fornitore a consegnare prodotti a NICMA sono i contratti firmati da un legale rappresentante NICMA e/o gli ordini di acquisto.

Entrambi devono essere in forma scritta. Non sono quindi ammessi, e non saranno riconosciuti da NICMA, ordini verbali.

Gli ordini possono essere trasmessi per posta, fax, posta elettronica o a mano. Gli stessi potranno non essere firmati in originale in quanto le necessarie autorizzazioni interne sono garantite dal sistema ERP di NICMA; pertanto tali ordini vanno considerati pienamente validi anche in assenza di firma.

La NICMA si riserva la facoltà di cancellare gli ordini emessi in ogni momento, garantendo al Fornitore il pagamento delle lavorazioni eventualmente effettuate e/o dei servizi prestati fino al momento della cancellazione.

Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti. Il Fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalle suddette Funzioni Acquisti

Sarà facoltà di NICMA, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.

Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Acquisti tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'ordine (es. stabile organizzazione in Italia).

### **2.2 Accettazione dell'ordine**

Per completare il processo dell'ordine, NICMA deve ricevere una copia dell'ordine siglata dal Fornitore.

Anche in caso di mancata conferma, l'esecuzione, anche parziale, dell'ordine sarà considerata come tacito assenso a queste condizioni generali di fornitura che saranno pertanto valide a tutti gli effetti.

### **2.2 Divieto di Cessione dell'ordine**

Al Fornitore è fatto divieto di cessione dell'ordine, totalmente o parzialmente, senza un consenso scritto di NICMA. Anche in caso di consenso scritto, il Fornitore sarà considerato comunque responsabile della conformità dei prodotti o dei servizi a quanto richiesto.

### **3. Garanzie generali del Fornitore**

Accettano gli ordini di NICMA, il Fornitore garantisce:

- a) di essere, per l'oggetto imprenditoriale, per la struttura aziendale, per il possesso delle prescritte licenze ed autorizzazioni e per l'assenza di divieti pattiziamente assunti o **imposti** dall'autorità pubblica, nella concreta possibilità, di fatto e di diritto, di stipulare e di eseguire il presente contratto;
- b) di aver eseguito le prescritte denunce della Sua attività e della Sua organizzazione aziendale ai competenti uffici della pubblica amministrazione ed ai competenti istituti previdenziali ed assistenziali;
- c) di non essere intercorso in addebiti, né in sanzioni, né in diffide di sorta, neppure non definitivi, da parte dei predetti uffici ed istituti, né dell'Ispettorato del lavoro;
- d) di non essere e di non essere stato oggetto di istanze di fallimento, di amministrazione controllata, di procedure esecutive né concorsuali in genere.

Il Fornitore si impegna inoltre a:

- e) Accertare ed a fare sì che l'esecuzione avvenga nel rispetto dei diritti dei terzi, delle norme di legge e della pubblica amministrazione (in particolare delle norme antinfortunistiche, sanitarie, igieniche, ambientali e fiscali) ed in conformità alle regole dell'arte;
- f) Accertare e a fare sì che, preventivamente e durante tutta l'esecuzione del contratto, siano disposte ed applicate tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni sia ai suoi dipendenti e personale in genere sia ai dipendenti della NICMA che a terzi;
- g) Accertare ed a far sì che il personale venga debitamente istruito per il servizio da espletare, sia dotato di tutti gli strumenti necessari (tute, scarpe, guanti, occhiali ecc.), e, comunque, operi nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile, ivi inclusa ogni normativa in materia di sicurezza.

Nel caso l'esecuzione del servizio richiedesse l'accesso ai siti NICMA o a quelli dei clienti NICMA, il Fornitore si impegna inoltre a:

- h) Accedere ai suddetti siti solo se accompagnato da un responsabile NICMA e dopo che tutte le richieste delle procedure interne e delle leggi italiane siano state rispettate;
- i) Rispettare integralmente quanto previsto dalle norme aziendali NICMA e/o dei clienti dove applicabili ed ogni normativa di legge, in particolare per quanto riguarda la sicurezza;
- j) Fornire tutte la documentazione richiesta;
- k) Garantire la riservatezza di qualunque informazione (in qualunque forma) proprietaria e riservata appresa in occasione di tale accesso;

#### **4. Certificazioni**

Il Fornitore prende atto e conviene che NICMA, anche in relazione alla natura e qualità del proprio cliente/committente o dei beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. "Certificazioni antimafia".

Qualora si tratti di ordine sottoscritto da associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al precedente comma dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.

Il Fornitore prende atto e conviene che l'efficacia degli ordini di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) è subordinata, tra l'altro, all'invio alla Funzione Acquisti, da effettuarsi contestualmente all'accettazione, dei seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con storico della Società o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
- dichiarazione sostitutiva in caso di prestazione di manodopera (d. lgs. n. 276/2003),

#### **5. Fornitura di prodotti**

##### **5.1 Garanzia sui Beni**

La presa in carico dei prodotti forniti e il loro eventuale pagamento non implicano il benessere per quantità e qualità anche senza formulazione di esplicita riserva.

Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche, la loro idoneità allo scopo indicato da NICMA e l'esecuzione esente da difetti di fabbricazione e disegno ed, in particolare:

- a) che i prodotti siano esenti da difetti riconducibili a disegno ove sviluppato dal Fornitore o da terzi licenziati, alla lavorazione o alla qualità dei materiali comunque approvvigionati presso terzi anche se forniti da terzi per conto di NICMA (conto lavoro).
- b) il buon funzionamento dei prodotti forniti;
- c) che i prodotti siano conformi alle specifiche di omologazione e alle normative previste dalla vigente legge italiana ed alle normative europee (dove applicabili).

Il Fornitore si impegna a mantenere costante per tutta la durata del contratto la qualità dei prodotti forniti, inoltre è responsabile della loro conformità a quanto ordinato e del loro essere adeguati alle leggi italiane;

pertanto deve provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che siano in ogni momento affidabili, di qualità e conformi alle specifiche e alle normative.

La denuncia dei vizi e/o difetti di quanto fornito potrà essere fatta da NICMA al Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta, ciò anche se i materiali fossero già stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate. Se i vizi e/o difetti fossero rilevati presso la clientela di NICMA dopo la vendita, la denuncia degli stessi potrà avvenire entro i termini di garanzia concessi da NICMA ai propri clienti. NICMA si riserva il diritto di addebitare al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali o per rieseguire le opere e/o servizi non eseguiti a norma.

In presenza di eventuali prodotti non conformi NICMA informerà il Fornitore riservandosi, in ragione delle proprie esigenze produttive, di applicare una tra le seguenti opzioni:

- a) selezionare e recuperare in tutto od in parte il materiale con lavorazioni supplementari, anche fornite da terzi ove necessario, a spese e rischio del Fornitore;
- b) rispedire al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo il materiale di scarto in tutto o in parte senza richiederne la sostituzione richiedendo il rimborso di quanto già pagato e/o trattenendo il relativo valore da quanto dovuto al Fornitore;
- c) richiedere la sostituzione di quanto non conforme in tempi rapidi;
- d) disporre la rottamazione del materiale non conforme a spese e rischio del Fornitore versando allo stesso l'eventuale ricavato.

Oltre a quanto sopra descritto, NICMA avrà il diritto di addebitare al Fornitore tutti i danni derivanti da forniture non conformi e/o da servizi non eseguiti a regola d'arte.

I prodotti forniti a NICMA si intendono sempre consegnati presso l'Unità Produttive indicata sull'ordine, anche qualora le spese di trasporto non siano a carico del Fornitore.

Il trasferimento del rischio dal Fornitore a NICMA ha luogo unicamente all'atto della consegna dei prodotti presso lo stabilimento NICMA o l'indirizzo indicato nell'ordine.

Gli imballi, la documentazione, le etichette ed ogni altro aspetto relativo all'imballaggio e alla consegna devono rispettare quanto richiesto da NICMA. Il Fornitore sarà considerato responsabile per ogni danno e/o perdita derivanti dal mancato rispetto di quanto richiesto.

NICMA non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'ordine.

NICMA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico del Fornitore.

## **5.2 Accettazione del materiale**

L'accettazione del materiale avviene solo ed esclusivamente dopo le verifiche richieste dalle procedure di qualità NICMA.

In particolare, per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, esse sono considerate accettate solo dopo l'effettuazione dei test previsti e la dimostrata corrispondenza in termini di costanza di qualità e di produttività richieste da NICMA.

Qualora l'ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera.

### **5.3 Disegni ed altri documenti tecnici e attrezzature specifiche**

I disegni, i capitoli, le norme, le tabelle ed eventuali altri documenti tecnici nonché i campioni, le attrezzature ed ogni altra informazione (in qualunque forma) che NICMA metta a disposizione del Fornitore o a cui il Fornitore abbia comunque accesso, restano di proprietà esclusiva di NICMA e possono venire usati soltanto per l'esecuzione degli ordini ricevuti, di cui fanno parte integrante. Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l'idoneità all'esecuzione di quanto previsto.

Il Fornitore, salvo che per l'esecuzione degli ordini, non potrà copiarli, riprodurli o usarli per altri scopi né trasmetterli e/o consentirne l'utilizzo a terzi senza la previa autorizzazione scritta di NICMA.

Il Fornitore riconosce come illeciti, con ogni conseguenza di Legge, che espressamente si assume, la fabbricazione ed il commercio di prodotti (al di fuori della fornitura di prodotti a NICMA o per conto di NICMA) sulla base di disegni, modelli e/o campioni di NICMA o l'utilizzo delle attrezzature indipendentemente se ciò avvenga con richiamo o meno al nome, ai marchi o ai disegni distintivi di NICMA.

Il Fornitore custodirà i prodotti destinati a NICMA con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro ogni rischio, li registrerà come proprietà NICMA ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti che possa coinvolgere tali prodotti.

Il Fornitore durante la detenzione dei campioni e delle attrezzature provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie e gli eventuali necessari adeguamenti a leggi e normative. NICMA provvederà ad autorizzare o a far eseguire gli eventuali interventi necessari. Il Fornitore non è autorizzato a nessun intervento senza previa autorizzazione scritta da parte di NICMA.

Il Fornitore consentirà a NICMA di ispezionare in ogni momento locali ed attrezzature per consentire la verifica del rispetto delle presenti norme.

Il materiale dovrà essere restituito a seguito di richiesta NICMA. Ogni danno, non derivante dal normale uso, inclusi eventuali danni dovuti ad incuria o non corretta manutenzione, sarà addebitato al Fornitore.

## **6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

### **6.1 Obbligazioni generali del Fornitore contraente**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui infra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse

necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

I Servizi, e in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore (ove previsto), nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla NICMA, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della NICMA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e a tenere indenne la NICMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di queste condizioni di fornitura, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla NICMA o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla NICMA di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla NICMA della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere alle sedi della NICMA o dei suoi clienti nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla NICMA, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto; in particolare, il Fornitore si obbliga ad eseguire esattamente e puntualmente ogni disposizione e prescrizione impartita da NICMA, sia che si tratti di indicazioni operative che tecnico contabili, nonché connesse alle specifiche richieste rivolte dal Cliente, e a non opporre nulla in parte de qua.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla NICMA di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della NICMA e/o dei clienti presso i quali opera.

## ***6.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente***

Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

1. fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;

2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi Connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  3. rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico; assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la NICMA da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
- Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della NICMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della NICMA.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato negli ordini o nei contratti firmati, che è da ritenersi termine essenziale a favore della NICMA per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto.

I termini di consegna, sia finali che intermedi, indicati nell'ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.

Ogni comunicazione del Fornitore, sia che si tratti di corrispondenza diretta tra le Parti, sia legale, dovrà essere indirizzata unicamente a NICMA ed in nessun caso potrà essere inviata al Cliente e/o ad altri soggetti estranei al rapporto contrattuale.

### **6.3 Lavori da eseguire all'interno delle unità Nicma**

NICMA considera esigenza primaria la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine, si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l'attività lavorativa.

Qualora le prestazioni di cui all'ordine (installazioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro) dovessero richiedere l'eventuale presenza del Fornitore, anche occasionalmente, all'interno delle Unità Produttive, le prestazioni stesse saranno regolate da quanto citato nell'ordine negli allegati (ad es. DUVRI),. L'accettazione dell'ordine costituisce attestazione da parte del Fornitore di aver ricevuto copia della documentazione necessaria in materia, con i relativi allegati, di averne preso attenta visione e di accettare in maniera piena, integrale ed incondizionata le stesse, provvedendo al contempo a sottoscriverle separatamente.

È fatta salva la facoltà di NICMA di adottare provvedimenti nei confronti del Fornitore inadempiente rispetto a quanto stabilito nel presente titolo e nei documenti richiamati.

### **6.4 Verifica di conformità**

A conclusione dell'erogazione dei Servizi, il responsabile NICMA effettuerà la verifica di conformità dei Servizi resi.

NICMA potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte della NICMA.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

## **7. Corrispettivo**

Il corrispettivo è quello indicato negli ordini e/o nei contratti siglati. Esso comprende, tra l'altro:

1. l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
2. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, nonché gli oneri per la sicurezza;
3. tutti i servizi connessi, in base a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale a quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Corrispettivo.

I corrispettivi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo.

I corrispettivi indicati nell'ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'ordine, anche in deroga all'art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.

#### **8. Garanzie finanziarie e/o assicurative**

Il Fornitore prende atto che NICMA potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.

Inoltre potrà essere richiesta una polizza assicurativa a tutela di eventuali danni a persone e a cose provocate durante l'esecuzione delle prestazioni con massimali e coperture adeguate in ragione della prestazione espletata.

#### **9. Recesso**

NICMA potrà recedere dal Contratto nel corso di validità dello stesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni di calendario.

In deroga a quanto precede ed impregiudicato ogni diritto, NICMA avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec qualora dovesse venir meno quanto garantito dal Fornitore agli Articoli 3, 5.1, 6.1 e 6.2 che precedono.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, al Fornitore spetterà il solo compenso maturato per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso o indennizzo a suo favore, in particolare, in deroga all'articolo 1223 del codice civile resta escluso ogni riconoscimento del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Contratto, le cause di recesso e le relative modalità sono disciplinate dal Codice Civile.

#### **10. Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti**

É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti in capo al Fornitore derivanti dal rapporto contrattuale soggetto alle presenti Condizioni Generali, salvo autorizzazione scritta rilasciata dalla NICMA.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la NICMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto e chiedere il risarcimento dei danni.

### **11. Divieto di subappalto**

È fatto divieto di subappaltare il servizio senza permesso scritto della NICMA.

Anche in caso di accettazione del subappalto, il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al NICMA e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori eventualmente autorizzati dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della NICMA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della NICMA dei danni che dovessero derivare, ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la NICMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Nicma potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **12. Termini di consegna e penali**

I termini di consegna sono stabiliti nei singoli ordini o nel Cronoprogramma. Essi sono da considerare tassativi.

I ritardi di consegna, non addebitabili a cause di forza maggiore, danno il diritto a NICMA ad applicare una penale pari all'1% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo (salva pattuizione contrattuale di un importo maggiore ed il diritto al risarcimento in caso di danno maggiore e salvo il diritto di applicare la maggior penale richiesta dal Cliente) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell'ordine. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, NICMA potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

In caso il ritardo superasse 10 (dieci) settimane lavorative la NICMA avrà diritto a:

- organizzare a spese e rischio del Fornitore trasporti speciali per anticipare la consegna e senza necessità di previa autorizzazione di quest'ultimo; o
- risolvere di pieno diritto il contratto ai sensi all'art 1517 cc anche senza comunicazione scritta; o
- approvvisionare altrove ed in qualunque tempo i materiali (e ciò anche in deroga ai casi dell'art 1516 cc) a rischio e pericolo del Fornitore addebitando allo stesso ogni maggiore onere di approvvigionamento e con diritto al risarcimento del danno, previa semplice comunicazione al Fornitore, senza alcun bisogno di previa autorizzazione da parte di quest'ultimo prima di procedere

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli ordini o nel Contratto; in tali casi NICMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla NICMA per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla NICMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della NICMA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

NICMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per NICMA di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

### **13. Responsabilità per danni**

Il Fornitore sarà responsabile verso NICMA e verso i terzi per ogni danno o incidente connesso all'esecuzione degli ordini ricevuti.

Il Fornitore è responsabile per il rispetto di tutte le normative di sicurezza in vigore.

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il NICMA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei materiali e/o dei Servizi o dalla mancata e/o non corretta esecuzione dei servizi.

Per tale ragione il Fornitore stipulerà con primaria compagnia una polizza per la copertura di:

- a) tutti i danni a persone e/o cose di NICMA o di terzi, ivi compresi i propri stessi dipendenti, connessi all'esecuzione degli ordini;
- b) il valore integrale di tutto il materiale, le attrezzature e i macchinari che eventualmente NICMA fornirà al Fornitore per l'esecuzione degli ordini;

#### 14. Fatturazione

Le fatture dovranno essere corrispondenti agli ordini in termini di quantità e prezzo. Eventuali correzioni di quantità e prezzo dovranno essere concordati prima dell'emissione della fattura e dovranno essere riportate sugli ordini.

L'eventuale ritiro del materiale non dovrà essere considerato come un'accettazione di un prezzo diverso da quanto riportato sull'ordine.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo indicato da NICMA e dovranno riportare tutte le informazioni necessarie alla loro gestione, in particolare è obbligatorio indicare il numero d'ordine.

Eventuali fatture non riportanti il numero d'ordine o con indicazioni errate non saranno pagate e questo non darà il diritto al Fornitore di applicare alcuna penale per ritardato pagamento.

#### 15. Clausola risolutiva espressa

15.1 Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nonché nei singoli Contratti sottoscritti tra le Parti, NICMA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
- b) in caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori o inadempimento ingiustificato;
- c) in caso di frode nell'esecuzione dei lavori,
- d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) in caso di difformità delle caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f) in caso di violazione del divieto di interruzione del Servizio senza giustificato motivo;
- g) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei crediti;
- h) in caso di violazione del divieto di subappalto;
- i) in caso di violazione di qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- j) in caso di azioni giudiziarie contro la NICMA per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- k) in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- l) In caso di mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato negli ordini o nei contratti stipulati;

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della NICMA.

15.2 In queste ipotesi, il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle maggiori spese.

#### **16. Autorizzazione al trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del Contratto.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del GDPR che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si danno atto che l’esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui il Cliente di NICMA è Titolare.

Qualora il Contratto comporti il trattamento da parte del Fornitore di dati personali come definiti all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 dei quali è titolare e/o responsabile del trattamento un terzo (es. Cliente della NICMA), NICMA provvederà a comunicarlo al Fornitore richiedendo che il trattamento di detti dati avvenga in conformità a quanto disposto dal Regolamento. In tal caso le Parti si impegnano a perfezionare un apposito “contratto di outsourcing per il trattamento di dati personali” che indichi il Fornitore come responsabile o sub responsabile del trattamento.

#### **17. Riservatezza**

Nel corso dell’esecuzione dell’ordine il Fornitore o NICMA potrebbero venire a conoscenza di informazioni private e riservate, per esempio ma senza limitazioni, disegni, informazioni, know-how, fotografie, piani, specifiche, campioni, report, informazioni su clienti e fornitori, prezzi, invenzioni e concetti. In questo caso la parte che riceve le informazioni si impegna a:

- a) Usare tutti gli sforzi ragionevoli (ed in ogni caso non meno di quanto fatto per difendere le proprie informazioni riservate) per proteggere le informazioni di cui è venuta in possesso;
- b) Non comunicare queste informazioni a terzi se non assolutamente necessario per il completamento dell’ordine ricevuto da NICMA e solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta da NICMA;

- c) Utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi relativi all'esecuzione dell'ordine ricevuto da NICMA

Queste regole si applicano sia alle informazioni che sono state date in modo consapevole da qualsiasi dipendente di una delle parti, sia a tutte le informazioni acquisite in modo indiretto.

La parte ricevente non sarà tenuta a trattare le informazioni come informazioni proprietarie e riservate della parte comunicante se:

- a) le suddette informazioni erano già a conoscenza del ricevente ad una data antecedente come dimostrato da documenti o altre evidenze tangibili;
- b) le suddette informazioni sono state pubblicate o erano di dominio pubblico al momento della ricezione oppure sono diventate di dominio pubblico non in seguito alla rottura di questo accordo;
- c) il ricevente è stato autorizzato alla diffusione delle informazioni da una terza parte avente il diritto legale di farlo;
- d) le suddette informazioni sono state sviluppate successivamente dal ricevente in maniera indipendente rispetto a qualunque divulgazione fatta dalla parte comunicante, come dimostrato da documenti o altre evidenze tangibili in possesso della parte ricevente;

A seguito di una richiesta scritta di NICMA, il Fornitore dovrà restituire e/o distruggere tutte le informazioni tangibili di cui è venuto in possesso nell'ambito dei rapporti con NICMA, nonché qualsiasi stampo, attrezzatura o macchinario forniti da NICMA o quant'altro comprenda disegni o informazioni di proprietà della NICMA.

Il dovere di riservatezza inizia dal momento in cui si ottengono le informazioni e termina dopo 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto tra le due società.

## **18. Proprietà intellettuale**

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nessun diritto di terzi venga violato in connessione con i prodotti e/o i servizi che NICMA acquista e con l'esecuzione degli ordini di NICMA. Il Fornitore si assume pertanto ogni responsabilità nel caso di qualunque violazione dei diritti di terzi.

Qualora un terzo lamenti una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, NICMA avrà i seguenti diritti:

- a) il diritto di essere totalmente ed immediatamente indennizzata dal Fornitore riguardo eventuali reclami/ricorsi da parte dei terzi; e
- b) il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e di ottenere dal Fornitore un risarcimento per l'inadempimento.

## **19. Legge applicabile e Foro competente**

Le presenti condizioni sono rette dalla Legge italiana. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle parti, l'applicabilità delle leggi uniformi sulla Formazione dei contratti di Vendita internazionale e sulla vendita internazionale di cose mobili.

Si esclude altresì ogni invocazione a norme corporative di categoria o clausole d'uso.

Il foro competente sarà inderogabilmente quello di Torino o della città più vicina allo stabilimento NICMA che ha emesso l'ordine.

## **20. Codice Etico**

Tutti i rapporti tra NICMA e il Fornitore e i loro dipendenti sono sottoposti al Codice Etico e alla politica anticorruzione di Nicma che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare attraverso la firma del presente documento o attraverso l'accettazione e/o l'esecuzione degli ordini di acquisto o dei contratti in essere.

## **21. Cause di Forza Maggiore**

Nessuna delle parti sarà considerata responsabile in caso del mancato rispetto di quanto previsto dal presente contratto se esso è dovuto a cause di forza maggiore.

La forza maggiore riguarda, a titolo di esempio, gli eventi naturali, le nuove leggi o regolamentazioni con valore vincolante e tutto quanto è espressamente considerato tale dalla Legge.

Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, la perdita o la mancanza di macchinari o prodotti, la mancanza di materie prime o manodopera e tutti gli eventi sotto la responsabilità del Fornitore.

In ogni caso il Fornitore, il cui adempimento sia impedito dalla causa di forza maggiore, deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare o a ridurre il danno. In mancanza, sarà tenuto al risarcimento dei danni che l'adozione di tempestive misure avrebbe consentito di evitare. Il verificarsi di una causa di forza maggiore che renda impossibile la prestazione solo in parte non libera il Fornitore per la parte che sia rimasta possibile e per la quale non sia autorizzato l'adempimento intempestivo.

Qualora la causa di forza maggiore si prolunghi per un periodo maggiore di un mese continuativo dalla data del suo insorgere, o del maggior o minor termine indicato nel Contratto o qualsivoglia documentazione negoziale, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Le Parti si danno atto che l'emergenza sanitaria COVID-19, con le sue possibili reviviscenze epidemiologiche è già stata considerata quale variabile del sinallagma e dunque un eventuale picco di contagi con conseguenti lock-down locali, totali o parziali, non potrà essere considerata causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta, fermi sempre gli obblighi e limitazioni di Legge man mano in vigore e funzionali al contrasto della pandemia.

## **22. Invalidità**

L'invalidità di una o più clausole del presente documento non inficia la validità delle rimanenti clausole. La o le clausole invalide saranno sostituite con nuove clausole che abbiano, per quanto possibile, le stesse finalità legali ed economiche.